

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4339-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 8^a E 10^a RIUNITE

(8^a - LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(10^a - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORI LARIZZA E VISERTA COSTANTINI)

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e dal Ministro dei lavori pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

—————

INDICE

Relazione:

PARTE I:	<i>Pag.</i>	3
PARTE II:	»	6

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	»	9
– della 5 ^a Commissione permanente	»	10
– della 9 ^a Commissione permanente	»	13
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	18
Disegno di legge e testo proposto dalle Commissioni riunite.	»	20

PARTE I. - ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 4339, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» è stato esaminato, in sede referente, dalle Commissioni 8^a e 10^a riunite.

Per le parti di competenza della 10^a Commissione seguono alcune considerazioni e l'illustrazione delle proposte di modifica approvate dalle Commissioni riunite.

Il Capo I del Titolo I del disegno di legge prevede interventi nel settore assicurativo finalizzati a realizzare un sistema semplificato di regole idoneo a fornire al consumatore una informazione completa e corretta delle condizioni e clausole contrattuali e a consentire il monitoraggio delle tariffe assicurative.

Tali esigenze erano emerse già nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione industria, in particolare, sul funzionamento e sui costi delle assicurazioni per la responsabilità civile auto (RC auto).

Le norme introducono, quindi, il cosiddetto «premio annuale di riferimento», che dovrebbe consentire al consumatore di poter confrontare le tariffe proposte e le offerte assicurative in modo omogeneo. Si tratta di un confronto di condizioni *standard* favorito anche dalla creazione di un osservatorio istituzionale. Tuttavia è necessario essere consapevoli che in materia assicurativa sia il Governo che il Parlamento dovranno predisporre ulteriori interventi al fine di contenere i costi per gli utenti e non gravare sulla crescita dei prezzi in generale.

All'articolo 1 è previsto che le imprese di assicurazione che operano nel campo della responsabilità civile auto siano obbligate ad indicare i premi annuali di riferimento. Con un emendamento è stata spostata la decorrenza di tale obbligo alla data di entrata in vigore della legge. Con un ulteriore emenda-

mento è stata anche ampliata la gamma delle tipologie di premio già individuate al comma 3: ciò al fine di rendere ancora più facile la confrontabilità delle tariffe. Il comma 4 stabilisce, inoltre, che il contraente assicurato non può essere obbligato dall'assicuratore a stipulare altre polizze oltre a quella obbligatoria RC auto. Tale disposizione è volta a introdurre una tutela specifica per il consumatore.

L'articolo 2 prevede l'estensione all'ISVAP delle funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 1. Con uno specifico emendamento sono state incrementate le sanzioni amministrative originariamente stabilite.

Nel corso dell'esame condotto dalle Commissioni riunite sono stati inoltre approvati emendamenti che hanno comportato l'inserimento degli articoli aggiuntivi 4, 5 e 6.

L'articolo 4 è finalizzato anch'esso a prevedere norme di tutela per il contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli. Si tratta di disposizioni miranti a fronteggiare il fenomeno del rifiuto o dell'elusione da parte di talune imprese assicuratrici delle proposte di contratto RC auto, che si realizza soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno. Si prevede, quindi, una sanzione pecuniaria a fronte di tali comportamenti e la possibilità di revocare l'autorizzazione all'esercizio della specifica attività assicurativa.

L'articolo 5 modifica il decreto-legge n. 857 del 1976 nelle parti relative alle procedure e alle modalità di quantificazione del risarcimento del danno. Anche tali disposizioni si prefiggono l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza nell'esecuzione dei rapporti contrattuali e di tutelare gli assicu-

rati. L'articolo 6 reca disposizioni di carattere processuale.

Il Capo II del disegno di legge reca disposizioni su interventi nel settore agricolo e, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame in sede referente, della pesca e dell'acquacoltura.

Si tratta di interventi finalizzati a tener conto delle profonde trasformazioni registratesi nell'agricoltura italiana, specie per la costante apertura dei mercati. Per questo è necessario favorire la razionalizzazione del settore per ridurre i costi di produzione e per potenziare i collegamenti con settori limitrofi. In definitiva, attraverso la concessione di una delega al Governo, gli articoli 7 e 8 del disegno di legge mirano a incrementare la competitività delle imprese agricole, a garantire la qualità dei prodotti e a promuovere l'emersione del lavoro irregolare e sommerso. Analogamente, i principi e i criteri direttivi definiscono un quadro di riferimento basato sulla diffusione dell'innovazione tecnologica, sulla conservazione dell'unità aziendale e sull'integrazione dell'attività agricola con altre attività.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite hanno esteso tali principi anche ai settori della pesca e dell'acquacoltura, puntando inoltre ad una sempre maggiore integrazione delle attività agroalimentari, alle azioni di tutela e valorizzazione dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari e a favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali. Sono stati, infine, definiti principi volti a prevedere norme di incentivazione dell'imprenditoria giovanile, di coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per l'attività di promozione e di semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura.

L'articolo 9, risultante da un emendamento aggiuntivo, prevede modifiche al regio decreto n. 215 del 1933 miranti a regolare la situazione derivante dal trasferimento

della proprietà di beni oggetto di assegnazione sui quali gravino ulteriori diritti reali.

Il Capo IV, originariamente composto di un solo articolo, contiene disposizioni in materia di privatizzazioni. L'articolo 10, infatti, interpreta in modo autentico l'articolo 14 del decreto-legge n. 333 del 1992 che, nel prevedere la conservazione in favore delle società per azioni risultanti dalla trasformazione degli enti a partecipazione statale delle preesistenti riserve o diritti di esclusiva, intendeva corrispondere alla esigenza di assicurare alle società stesse la continuità degli assetti operativi e dei valori patrimoniali. Tale obiettivo non è perseguibile per quelle società titolari di concessioni già in essere al momento della trasformazione in base a titoli diversi ed autonomi e per le quali, quindi, la trasformazione non ha introdotto modificazioni su tale punto. L'articolo 10 stabilisce, quindi, che la decorrenza ventennale prevista dal citato articolo 14 si applichi soltanto alle concessioni la cui titolarità sia stata conseguita a seguito della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva. Con uno specifico emendamento si è anche prevista la applicabilità di tale decorrenza alle concessioni in capo ai soggetti previsti dalla medesima disposizione la cui proroga sia stata dichiarata nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero. Ciò al fine di non alterare le condizioni di vendita già definite.

Con un emendamento aggiuntivo è stato poi inserito, dalle Commissioni riunite, l'articolo 11, che reca disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica e concorrenza. Si tratta di modifiche alla legge n. 192 del 1998, sui contratti di subfornitura industriale, volte a prevedere una maggiore efficacia delle dichiarazioni di abuso di dipendenza economica, con l'effetto di produrre la nullità dei relativi accordi contrattuali. In occasione della verifica dell'attuazione della legge n. 192, che la Commissione industria sta svolgendo in queste settimane, è emerso, infatti, che l'attuale formu-

lazione dell'articolo 9 della medesima legge non ha garantito un sufficiente grado di operatività della disposizione. Per tale motivo, si è anche previsto, al comma 2, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere su segnalazione di terzi e a seguito dell'attivazione dei propri poteri a diffide e sanzioni nei confronti delle imprese che si siano rese responsabili dell'abuso.

Il Titolo II del disegno di legge contiene disposizioni in materia di incentivi e internazionalizzazione dei mercati e, in particolare, nel Capo I sono proposti interventi a tutela e sostegno delle piccole e medie imprese.

L'articolo 12 modifica ed integra la legge n. 49 del 1985, cosiddetta «Legge Marcora», al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di concessione delle agevolazioni. In particolare, il comma 2 introduce modifiche che tengono conto delle indicazioni formulate dalla Commissione delle Comunità europee e i commi 3, 4 e 5 stabiliscono un diverso meccanismo per l'adeguamento dei limiti dei finanziamenti e forme di convenzione tra i soggetti interessati. I successivi commi ridefiniscono i requisiti per il finanziamento, la misura delle contribuzioni e le disposizioni transitorie. L'articolo 12 è stato approvato dalle Commissioni riunite senza modifiche. Con emendamenti aggiuntivi sono stati inseriti nel testo gli articoli 13, 14, 15 e 16.

L'articolo 13 interviene sulla legge n. 443 del 1985, integrando le disposizioni di definizione dell'impresa artigiana. In particolare, viene soppressa la previsione che impediva alle società a responsabilità limitata di essere imprese artigiane e sono stabiliti i limiti di tale previsione. Questa materia può essere ulteriormente approfondita e rivista nel corso dell'esame in Assemblea.

L'articolo 14 regola l'accesso delle imprese artigiane alle risorse del decreto-legge n. 415 del 1992, stabilendo anche l'integrazione della disponibilità del fondo di cui alla legge n. 949 del 1952, mentre l'articolo 15 modifica il decreto-legge n. 516 del 1994, raccordando la disciplina delle agevolazioni regionali alle previsioni del decreto legislativo n. 112 del 1998.

L'articolo 16 definisce e regola le imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci prevedendone l'iscrizione nel registro delle imprese e la classificazione in relazione al volume degli affari.

Il Capo II reca disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, definendo all'articolo 18 specifiche misure di sostegno e di incentivazione. Si tratta di norme modificative della legge n. 100 del 1990, istitutiva della società italiana per le imprese all'estero - SIMEST Spa. La finalità di tali modifiche è quella di estendere l'ambito di operatività della SIMEST sia con la previsione di partecipazioni anche in società di *general trading* (comma 3) sia di finanziabilità di strutture e reti in *franchising* (comma 4). I successivi commi 5 e 6 sono volti a semplificare il regime di concessione dei finanziamenti del fondo previsto dal decreto-legge n. 251 del 1981. Tra le modifiche introdotte in sede di esame da parte delle Commissioni riunite, è da segnalare il comma aggiuntivo 6-bis all'articolo 22 del decreto legislativo n. 143 del 1998, che prevede che una quota delle disponibilità finanziarie su detto fondo possa essere utilizzata per la concessione di garanzie integrative sussidiarie ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.

LARIZZA, relatore

PARTE II. - ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in discussione interviene su aspetti importanti del settore dei lavori pubblici, dei trasporti e teledelle telecomunicazioni.

Si tratta, per lo più, di misure volte ad eliminare impedimenti o strozzature, e quindi a creare le condizioni per una rapida modernizzazione dei mercati interessati.

L'articolo 17, ad esempio, prevede una nuova procedura, altrettanto garantista, ma molto più rapida per poter realizzare tratte autostradali in deroga alla sospensione fissata dal decreto-legge n. 376 del 1975.

Dopo il 1975, infatti, ogni qual volta si affermava la necessità di un intervento sul sistema autostradale nazionale, bisognava approvare una norma *ad hoc*. Procedura evidentemente lunga e complessa, che, però, non ha impedito in questi anni la costruzione di numerose nuove autostrade.

L'articolo 17 prevede questo *iter*: per quei progetti di intervento inseriti nel piano triennale della viabilità, il Ministro dei lavori pubblici può proporre la realizzazione, dopo aver acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti. Decide il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con gli articoli 19 e 20 il disegno di legge affronta alcuni problemi del settore delle comunicazioni.

In certi casi si tratta di temi caldi, che hanno provocato negli ultimi tempi vivaci discussioni, forti tensioni sociali in alcune parti del territorio nazionale ed anche approfondite ed originali elaborazioni. Come nel caso dei provvedimenti presi a tutela della salute contro l'inquinamento elettromagnetico.

In altri casi si affrontano ritardi e disfunzioni di alcuni segmenti del mercato televisivo nazionale come quella della televisione digitale satellitare.

Le Commissioni riunite hanno altresì approvato un emendamento con il quale si compie un primo passo per cercare di ridurre il ritardo del paese nella diffusione del collegamento ad Internet. Le risorse disponibili, per questo scopo, sono certamente esigue se rapportate alla complessità e vastità del problema. Ma è importante che il Parlamento abbia mostrato di avere consapevolezza della questione e delle sue notevoli implicazioni.

Il primo dei due articoli citati prevede la concessione di contributi per l'acquisto di ricevitori-decodificatori per programmi digitali satellitari nonché per l'acquisto di apparecchiature atte a consentire la ricezione e la trasmissione a larga banda via Internet.

Lo scopo della prima misura è evidente: si vuole favorire lo sviluppo del settore, rimasto per molti aspetti in ritardo in confronto agli altri paesi europei.

Le cause di questo stato di cose sono molteplici: vi sono limiti ascrivibili direttamente alle caratteristiche peculiari dell'offerta televisiva italiana, e vi sono poi carenze espressione di ritardi strutturali del nostro mercato televisivo.

Nel nostro paese, infatti, la conoscenza delle lingue è scarsa. E questo rappresenta una oggettiva strozzatura per la fruizione dei programmi in chiaro trasmessi via satellite, che sono per lo più in lingua inglese o tedesca.

D'altro canto se noi consideriamo la grande offerta di canali televisivi terrestri esistente nel nostro paese è comprensibile la scarsa propensione degli italiani all'acqui-

sto di programmi televisivi digitali, proposti per via satellitare.

Infine, negli ultimi tempi si è configurato un vero e proprio impedimento ad una regolare diffusione della televisione digitale via satellite. Le due società che trasmettono programmi a pagamento hanno previsto per l'accesso due ricevitori-decodificatori diversi. Un utente appassionato di programmi sportivi, ad esempio, dovrebbe comprare due apparecchiature. Sistemi di ricezione che, tra l'altro, sono anche piuttosto costosi.

Il Governo è intervenuto negli ultimi mesi con varie misure tecniche e regolamentari, per superare questo stato di cose.

Con il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è stato stabilito che i ricevitori-decodificatori devono consentire la fruibilità di tutte le offerte di programmi digitali con un unico apparecchio. E questo a partire dal 1° luglio 2000. È, poi, in corso di approvazione, da parte l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il regolamento per la diffusione dei programmi via satellite.

Il disegno di legge al nostro esame affronta il problema sotto una diversa e completamente angolazione: quella della incentivazione finanziaria a chi acquista il ricevitore-decodificatore nuovo.

La misura si configura come una delle tante iniziative che negli ultimi tempi sono state prese sia dai privati sia dalle pubbliche amministrazioni per favorire la diffusione delle attività *on line*.

Il contributo è di 150.000 lire per ogni richiedente. Lo stanziamento complessivo è di 220 miliardi così ripartiti: 50 miliardi nel 2000, 50 nel 2001 e 120 nel 2002.

Uno degli obiettivi che il Governo si propone con questo intervento è quello di vivacizzare il mercato della televisione digitale satellitare. È verosimile, ad esempio, che le industrie siano indotte a produrre e commercializzare in anticipo, rispetto alla data di lu-

glio del 2000, i nuovi ricevitori-decodificatori.

D'altro canto, il sostegno ai nuovi utenti provocherà un ampliamento delle domande di questo servizio, la qual cosa potrebbe comportare anche l'affacciarsi di nuovi operatori in questo particolare settore.

Anche l'articolo 20 si occupa di problemi legati all'attività delle reti televisive.

Esso contiene, infatti, la previsione di contributi per i titolari di emittenti televisive locali, allo scopo di agevolare la piena attuazione del piano nazionale delle frequenze. Gli aiuti vengono elargiti in misura tale da coprire una quota delle spese necessarie sia per lo spostamento degli impianti nei nuovi siti, sia per interventi di innovazione tecnologica.

Il contributo arriva a coprire fino al 40 per cento delle spese sostenute.

Va sottolineata l'importanza e la novità della decisione di incentivare l'ammodernamento degli impianti.

L'operazione, infatti, ha una valenza molteplice: da un lato permette una migliore utilizzazione dell'etere, eliminando le interferenze e migliorando la qualità del segnale; dall'altro consente un notevole ridimensionamento dell'inquinamento elettromagnetico, diminuendo mediamente di circa trenta volte la potenza di emissione.

Con l'articolo 21 il Governo si propone di mettere ordine nel coacervo di norme e provvedimenti che negli ultimi dieci anni si sono susseguiti per regolamentare la costruzione degli interporti. La norma, inoltre, introduce significativi elementi di novità nella concezione dello sviluppo del sistema intermodale nazionale.

Per cogliere più compiutamente la portata della norma, è utile ricostruire brevemente l'evoluzione degli orientamenti dello Stato in tema di strutture intermodali.

Nel 1990, con la legge n. 240, il Parlamento avvia un processo di profonda innovazione nel sistema nazionale dei trasporti.

Per decongestionare la rete stradale ed autostradale e per incrementare la produttività del sistema viene deciso di favorire lo sviluppo del trasporto intermodale. Vengono quindi stanziati 235 miliardi di lire per il finanziamento di un piano quinquennale degli interporti.

L'articolo 1 della citata legge n. 240 del 1990 recita: «per interporto si intende un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione».

Cinque anni dopo, il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, fissa i criteri per l'espletamento dell'istruttoria da parte dei soggetti interessati a realizzare gli interporti. Ma viene fatto anche un passo avanti nella concessione dello sviluppo strategico dell'intermodalità.

Viene infatti precisato, all'articolo 6, che gli interporti «dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica».

Infine, nel 1998 vengono stanziati nuovi fondi per la realizzazione di una armonica rete nazionale di infrastruttura interportuale. Viene però disposto che i fondi dovranno essere ripartiti sulla base di un piano che dovrà tener conto delle esigenze di sviluppo infrastrutturale delle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo agli interventi nelle aree depresse.

È a questo punto che si inserisce la disposizione di cui all'articolo 21 del disegno di legge in esame, la quale attribuisce al Go-

verno la delega per l'adozione di un decreto legislativo finalizzato al riordino delle normative vigenti in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi per il completamento ed il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica.

Nella sostanza il Governo, dopo il riordino legislativo, potrà predisporre un piano ispirato ad una più compiuta ed organica visione integrata del sistema dei trasporti.

Questo significa inserire nel nuovo piano la possibilità di realizzare infrastrutture trasportistiche diverse dagli interporti, meno complesse e meno costose, ma di supporto a questi ultimi e ad essi collegate in una visione reticolare del sistema.

Nella convinzione che tale strategia più avanzata rispetto alla politica degli interporti appare più aderente ai reali bisogni del territorio e più facile da sostenere finanziariamente.

Le Commissioni hanno delimitato con grande precisione la delega al Governo, definendone principi e criteri direttivi, tra i quali i seguenti appaiono particolarmente significativi:

realizzare un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto;

sostenere l'integrazione tra le strutture intermodali esistenti e la rete dei trasporti;

privilegiare le strutture intermodali collegabili o collegate alle grandi direttrici internazionali;

intervenire per completare funzionalmente gli interporti già finanziati.

VISERTA COSTANTINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge

18 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

sul disegno di legge

2 febbraio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 2000, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, per quanto attiene agli articoli 1 e 2, relativi al mercato delle assicurazioni RC auto, osservato che:

nel corso degli ultimi anni l'andamento dei prezzi del settore è stato nettamente divergente rispetto a quello dell'inflazione;

tale mercato è caratterizzato da una fortissima asimmetria informativa tra produttori e clienti, così che la concorrenza tra le diverse compagnie è troppo debole per determinare conseguenze positive sui prezzi e sul livello delle prestazioni;

il settore, a lungo caratterizzato dalla presenza di prezzi amministrati e controllati, è oggi completamente liberalizzato, così che l'obiettivo di una migliore e più trasparente competizione tra i produttori è perseguibile non attraverso un'ulteriore deregolazione (ad esempio, eliminando l'obbligatorietà della copertura assicurativa), ma attraverso interventi di regolazione vocata alla concorrenza e attraverso interventi di contrasto di eventuali comportamenti collusivi delle imprese operanti nel settore,

esprime parere favorevole, considerando che:

gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame tendono a mitigare – attraverso il premio annuale di riferimento – l'asimmetria informativa sopra richiamata, introducendo fattori di trasparenza nel mercato;

il «premio annuale di riferimento» appare uno strumento tanto più efficace nel determinare concorrenza e trasparenza, quanto più è capace di comprendere i diversi «tipi» di clienti;

appare opportuno verificare se l'attività dell'ISVAP, recentemente ristrutturato e riformato, non debba anche crescentemente rivolgersi alla tutela del consumatore, anche attraverso iniziative rivolte a superare la

forte asimmetria informativa tra produttore e cliente, senza invadere le competenze dell'Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato, il cui intervento nel settore appare comunque quanto mai urgente.

Per quanto attiene agli articoli 3 e 4, relativi al mercato agroindustriale, la Commissione - rilevato che sarebbe stato forse preferibile uno specifico disegno di legge - esprime parere favorevole, nel presupposto che il complesso degli interventi previsti sia utile al superamento di debolezze strutturali che deprimono la competitività del sistema agroindustriale italiano. In particolare, tre appaiono le finalità da privilegiare: l'apertura del mercato dei servizi in agricoltura, per favorire un adeguamento dei prezzi alla media europea; il superamento di barriere fiscali e amministrative penalizzanti; la crescita della dimensione media delle imprese agricole. Il conseguimento di questi obiettivi è essenziale per predisporre l'agricoltura italiana all'innovazione degli indirizzi della politica agricola comunitaria che interverrà nel 2006.

La Commissione esprime, poi, parere favorevole sui restanti articoli, osservando, per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'articolo 13, che esse sono volte ad interpretare autenticamente norme previgenti, nel senso dell'apertura dei mercati.

Quanto all'articolo 18, recante una delega al Governo per il completamento della rete interportuale nazionale, la Commissione raccomanda che sia la norma che conferisce la delega, sia la gestione della delega stessa siano ispirate all'esigenza di interconnettere fortemente gli interventi finanziari a favore degli interporti e quelli relativi alle scelte strategiche in tema di sistema degli aeroporti e di alta velocità ferroviaria, così da impedire il prevalere di logiche localistiche, incompatibili con le esigenze di accrescimento delle capacità competitive del sistema-paese.

In relazione ai profili di copertura finanziaria dell'intero disegno di legge, la Commissione esprime parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

agli articoli 3 e 18 venga inserita una clausola di salvaguardia, che stabilisca l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello stato;

la somma delle due autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 16 e 17 non superi in ciascun esercizio gli importi delle disponibilità del Fondo speciale di parte capitale del Ministero delle comunicazioni, pari a 211,8 miliardi per il 2000, 216,8 per il 2001 e 220,8 per il 2002;

l'articolo 16 venga riformulato, nel senso di renderlo compatibile con la determinazione di un tetto di spesa, escludendo quindi che si determini un diritto soggettivo al contributo ivi disposto. A questo scopo, al comma 1, le parole «pari a» siano sostituite con le parole «fino a»;

all'articolo 17, comma 3, le parole «valutato in» siano sostituite con le altre «nel limite di».

su emendamenti

16 febbraio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 3.25, 4.10, 4.28, 4.29, 4.39, 4.55, 4.61, 4.78, 4.81, 4.82, 4.84, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 (comma 2), 13.1, 13.2, 14.0.1, 14.0.11, 14.0.16, 14.0.19, 15.4, 16.7, 16.13, 16.14, 16.8, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.3 (lettera *c*), 18.9, 18.10 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 1.27, 4.11, 4.12, 4.40, 4.43, 4.46, 4.47, 4.50, 4.56, 4.59, 14.0.6, 18.12 per i quali il parere è contrario.

su un ulteriore emendamento

23 febbraio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato l'ulteriore emendamento trasmesso, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: SCIVOLETTO)

sul disegno di legge

3 febbraio 2000

La 9^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza,

ritenuto condivisibile l'obiettivo perseguito con gli articoli 3 e 4 del provvedimento in esame di un riordino del quadro normativo di riferimento, volto a favorire la realizzazione di economie di scala, al fine di ridurre i costi di produzione per il settore; ed in particolare di dotare il settore primario di uno strumentario giuridico-economico di orientamento per le politiche a favore del settore che, nel tenere conto dei mutamenti già intervenuti e degli scenari in evoluzione (caratterizzati da Agenda 2000, dalle trattative in corso per il WTO e dalla riforma delle OCM per i prodotti mediterranei), detti un sistema di regole coerenti e improntate a criteri di semplificazione, razionalizzazione e modernizzazione;

sottolineate le connessioni che la delega in esame presenta con i regolamenti di attuazione di Agenda 2000 e soprattutto con il regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale;

ricordato altresì che viene così definito e arricchito il quadro normativo di riferimento, già contrassegnato, nella corrente legislatura, da una rinnovata centralità dell'agricoltura nelle indicazioni programmatiche del DPEF, dalla riforma della Pubblica amministrazione, dal varo del decreto legislativo n. 173 del 1998 sui costi di produzione, dall'approvazione della legge pluriennale per l'agricoltura (legge n. 499 del 1999), dall'istituzione del Fondo per lo sviluppo in agricoltura (di cui all'articolo 25 della legge n. 144 del 1999), dalla legge n. 441 del 1998 per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e, infine, dal nuovo ruolo giocato dall'Italia in ambito comunitario ed internazionale;

in particolare ribadita l'esigenza di promuovere lo sviluppo economico e sociale del settore, tutelando le risorse naturali e la biodiversità; favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale, sostenendo la multifunzionalità;

ammodernare le strutture produttive, sviluppando la competitività e tutelando i consumatori; migliorare la qualità e il rapporto fra prodotto e territorio; favorire l'insediamento dei giovani, potenziando al contempo tutte le forme di concentrazione dell'offerta compatibili con i regimi di concorrenza; assicurare uno sviluppo occupazionale nel settore;

considerata altresì l'esigenza di prevedere, accanto ad una visione «orizzontale» dell'agricoltura, un disegno strategico rivolto alle filiere agroalimentari ed in particolare a quelle gestite dai produttori, nella convinzione che sia condizione essenziale assicurare la redditività e lo sviluppo sociale dell'agricoltura, in coerenza anche con le prospettive indicate dall'Unione europea;

ritenuto peraltro necessario procedere, alla luce anche degli obiettivi generali enunciati all'articolo 3, ad una riformulazione di alcuni principi e criteri direttivi precisati all'articolo 4, al fine di aumentare il grado di trasparenza legislativa di tale processo normativo e considerato altresì opportuno ampliare comunque la latitudine delle materie su cui affidare al Governo la delega legislativa;

preso infine atto che un provvedimento di così ampio rilievo - che avrebbe sicuramente richiesto la presentazione di un autonomo disegno di legge da assegnare alla piena competenza delle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento - non poteva comunque che essere inserito nei percorsi preferenziali previsti dai regolamenti parlamentari per i provvedimenti collegati alla manovra annuale di finanza pubblica;

esprime, a maggioranza, parere favorevole con le seguenti condizioni e osservazioni:

a) condizioni:

in primo luogo il parere favorevole è condizionato all'inserimento, nelle materie oggetto di delega, delle seguenti ulteriori questioni:

1) l'istituzione e la valorizzazione dei distretti agroalimentari di qualità, dei distretti rurali ed ittici in coerenza con gli obiettivi di politica agricola dell'Unione in materia di tutela ambientale e di multifunzionalità, per favorire lo sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici e in linea con l'obiettivo, già enunciato alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 3 (volto a garantire un costante miglioramento della qualità, a valorizzare le peculiarità dei prodotti e i rapporti tra prodotti e territorio);

2) il potenziamento dei livelli e degli *standard* di sicurezza alimentare, attraverso la promozione di una legislazione specifica e la predisposizione di adeguati controlli, in coordinamento con le iniziative da assumere in ambito europeo;

3) la previsione di strumenti moderni ed efficaci per la commercializzazione e la valorizzazione, sui mercati internazionali, dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità, anche sulla base dell'esperienza positiva della società fran-

cese per lo sviluppo delle vendite dei prodotti agricoli e alimentari SOPEXA;

4) la definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti DOP e IGP (come avviene in altri Paesi europei come la Francia) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;

5) una più precisa ed efficace enucleazione delle questioni relative al settore della pesca e dell'acquacoltura, cui va assicurata specifica visibilità normativa, prevedendo altresì l'assimilazione dell'acquacoltura all'attività di allevamento;

6) l'ulteriore incentivazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, non solo sotto il profilo delle agevolazioni per la successione familiare, ma anche per favorire l'ingresso nuovo di giovani in agricoltura, anche attraverso l'adozione di una legislazione più coordinata ed organica sotto il profilo normativo e finanziario;

7) il rafforzamento delle procedure per la semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura attraverso il varo di una «Bassanini agricola», al fine di rendere più efficaci e trasparenti le procedure di spesa, rinsaldando i rapporti tra i cittadini e le istituzioni;

8) la riformulazione della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4, al fine di individuare quale soggetto imprenditore agricolo - allo scopo di definire i destinatari degli interventi e delle misure della politica agricola nazionale - colui che svolge il proprio lavoro nella impresa agricola in misura prevalente rispetto ad attività lavorative non agricole (in analogia con quanto previsto anche dall'articolo 2 della legge n. 443 del 1985 per l'imprenditore artigiano), evitando di consentire l'esercizio del diritto di prelazione agraria a soggetti che svolgono altra attività lavorativa principale rispetto a quella agricola;

9) la previsione di norme che rafforzino gli strumenti e le misure per garantire la sicurezza del lavoro anche in agricoltura;

10) il rafforzamento della politica di riduzione e di armonizzazione ai costi medi europei dei costi di produzione sopportati dal settore agricolo, attraverso la previsione di una copertura finanziaria pluriennale e continuativa per il decreto legislativo n. 173 del 1998;

11) la tutela dei terreni ad uso agricolo, inclusa la valorizzazione, nell'ambito dell'azienda agricola, dell'uso a fini residenziali del patrimonio di edilizia rurale esistente;

12) la prestazione e la garanzia di adeguati servizi sociali, sostitutivi e di prossimità, per garantire la presenza nelle aree rurali dei servizi normalmente esistenti nei centri abitati, al fine di migliorare la qualità della vita rurale, controbilanciando, anche attraverso forme di agevolazioni finanziarie e fiscali, i disagi affrontati da chi risiede stabilmente in zone agricole;

13) inoltre, tenuto conto che in alcuni casi la richiesta di delega investe materie legislative su cui sono attualmente impegnate le competenti Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento, il parere favorevole è ulteriormente condizionato:

alla soppressione, al comma 1 dell'articolo 4, sia della lettera *f*), relativa all'attività agrituristica, attualmente all'esame della Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento, sia della lettera *p*) in materia di dismissioni dei terreni agricoli, in quanto tale normativa è già disciplinata dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

alla riformulazione della lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 4, al fine di tenere conto che è già in stato avanzato di esame presso la Commissione agricoltura il testo unificato di riforma del Fondo di solidarietà nazionale;

infine, alla previsione di un adeguato coordinamento fra quanto previsto alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 4 e la recente riforma degli Istituti di ricerca in agricoltura;

b) osservazioni:

1) la Commissione, in relazione al problema sollevato attinente alla copertura finanziaria dei patti territoriali per il settore agricolo, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità che sia mantenuta la destinazione al settore agricolo della finalizzazione dell'ammontare di 500 miliardi, già preannunciato a livello ufficiale dai Ministri competenti, come stanziamento da destinare ai patti territoriali per l'agricoltura e la pesca (da estendere eventualmente all'agriturismo e all'ittiturismo);

2) la Commissione sottolinea l'opportunità di prevedere l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo di sviluppo in agricoltura di cui alla lettera *q*) del comma 4 dell'articolo 4, a tutti gli interventi finanziari previsti dal citato decreto legislativo n. 173 del 1998;

3) la Commissione, infine, richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere:

la promozione, lo sviluppo e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti e per la revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e favorire il rapporto con i consumatori;

la riformulazione della lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 4, al fine di assicurare, nei casi di concentrazione dell'offerta, il rispetto del controllo democratico da parte dei soci e il divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

la riorganizzazione del quadro normativo in materia di accordi interprofessionali, incluso anche quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998.

La Commissione chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere scritto sia stampato in allegato alla relazione che le Commissioni competenti presenteranno all'Assemblea.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: PAPPALARDO)

sul disegno di legge

17 febbraio 2000

Sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

In relazione agli articoli 1 e 2, la Giunta osserva, tuttavia, la possibilità di un elemento di contrasto fra le disposizioni che obbligano le imprese di assicurazione a comunicare semestralmente all'ISVAP e al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) i profili annuali di riferimento, come vengono definiti dall'articolo 1, e l'articolo 29 della direttiva 92/49/CEE, sulla liberalizzazione dei servizi assicurativi, che vieta agli Stati membri di obbligare le imprese assicurative ad un'approvazione preliminare ad una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, dei formulari e di altri stampati.

In merito agli articoli 3 e 4, che conferiscono una delega al Governo per opportuni interventi di modernizzazione del settore agricolo, anche in considerazione delle innovazioni introdotte da Agenda 2000, la Giunta evidenzia come, nonostante il fatto che nella relazione di accompagnamento si affermi che le misure previste abbiano solamente una portata ordinamentale e non finanziaria, si manifesti l'esigenza di verificarne la conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare per ciò che attiene all'articolo 4 comma 1, lettere *l*) e *q*).

La Giunta rileva altresì l'opportunità delle disposizioni di cui all'articolo 13, che precisano che la trasformazione della natura dell'ente controllante, non determina un prolungamento delle concessioni già in essere per le società controllate. A tale proposito, tuttavia, la Giunta osserva l'esigenza di superare l'istituto stesso della concessione - per andare verso la generale applicazione di un sistema autorizzatorio - poichè esso si configura con caratteristiche che per loro natura costituiscono una perturbazione dei criteri di concorrenza e che, di conseguenza, possono contrastare con la normativa comunitaria.

Per quanto concerne l'articolo 14, che reca interventi di sostegno per le piccole e medie imprese, la Giunta osserva infine che le agevolazioni

previste non rientrano nella cosiddetta categoria *de minimis* e soggiacciono, quindi, all'obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 88, comma 3, del trattato che istituisce la Comunità europea. Sarebbe altresì opportuno verificare se le suddette disposizioni siano idonee a superare i rilievi formulati dall'Unione europea a proposito della legge n. 49 del 1985, cosiddetta legge Marcora, con una lettera inviata all'Italia il 24 luglio 1998 e ne rispettino i criteri per l'erogazione di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese definiti dalla Commissione europea nel documento adottato nel 1996 (pubblicato nella GUCE C 213 del 23 luglio 1996).

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

TITOLO I

REGOLAZIONE DEI MERCATI

CAPO I

INTERVENTI NEL SETTORE
ASSICURATIVO

Art. 1.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2000 è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di indicare su opuscoli, materiale promozionale e annunci pubblicitari riguardanti le polizze assicurative, i premi annuali di riferimento di cui al comma 3, relativi all'ambito territoriale del mezzo di diffusione utilizzato, indicando altresì la durata dell'offerta.

2. Dal 1° gennaio 2000 è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, i premi applicati per tutte le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

TITOLO I

REGOLAZIONE DEI MERCATI

CAPO I

INTERVENTI NEL SETTORE
ASSICURATIVO

Art. 1.

(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, a decorrere **dalla data di entrata in vigore della presente legge** è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di indicare su opuscoli, materiale promozionale e annunci pubblicitari riguardanti le polizze assicurative, i premi annuali di riferimento di cui al comma 3, relativi all'ambito territoriale del mezzo di diffusione utilizzato, indicando altresì la durata dell'offerta.

2. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge** è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, i premi applicati per tutte le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Sono definiti «premi annuali di riferimento» quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:

a) persona fisica di sesso maschile di 20 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1100 centimetri cubici (cc) di cilindrata, con alimentazione a benzina;

b) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età, che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1300 cc di cilindrata;

c) persona fisica di sesso maschile di 20 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus* e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 cc di cilindrata.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. *Identico.*

a) persona fisica di sesso maschile di **18** anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus*, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di **1300** centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura per un'automobile di 1300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura nella classe cui corrisponde il massimo del *malus* per un'automobile di 1300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;

g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria *bonus-malus* e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.

5. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate nei periodi compresi tra il 1° e il 10 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, e tra il 1° e il 10 aprile, per il semestre luglio - dicembre dell'anno in corso.

6. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.

7. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 3, applicati dall'impresa in ogni singola provincia.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non avente natura regolamentare, sono stabilite le modalità e le condizioni per assicurare al consumatore le informazioni sulle garanzie of-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di p.t.t. 18 tonnellate, con percorrenza annua non superiore a 70.000 chilometri;

i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi o in conto proprio che si assicurano per la prima volta, con la clausola *pejus-0*, per un veicolo di p.t.t. 44 tonnellate, con percorrenza annua non superiore a 110.000 chilometri.

4. L'assicuratore che stipula una polizza RC Auto non può obbligare il contraente assicurato alla stipula di altre tipologie di polizza.

5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) **e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio**, istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. - 281, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ferite, con riferimento al premio relativo alle polizze per incendio e furto per autoveicoli, motocicli e ciclomotori.

Art. 2.

(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)

1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'ISVAP dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo.

2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata.

3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il CNCU è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)

1. *Identico.*

2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa **da cinque a venti** milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata.

3. *Identico.*

Art. 3.

(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione)

1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, il diritto di accesso agli atti dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.

Art. 4.

(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli)

1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito.

2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 5

(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

«Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati re-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

lativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi».

2. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

2) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

**Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti dimi-
nuite del 40 per cento.**

L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi decimo, undicesimo e dodicesimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata dal patrocinatore legale o altro professionista è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicare il relativo onorario separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto».

Art. 6.

(Ricorsi)

1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni diversa disposizione.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO II

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 3.

(Delega per la modernizzazione nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto **dei decreti legislativi emanati in attuazione** della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi contenenti norme **di principio** per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola della Unione europea, a:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura e della pesca secondo le vocazioni naturali del territorio, assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO II

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO,
**DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA**

Art. 7.

(Delega per la modernizzazione nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Il Governo è delegato a emanare, **senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato**, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. *Identico:*

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, **il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura**, della pesca e **dei sistemi agroalimentari** secondo le vocazioni naturali del territorio, **istituendo e valorizzando i distretti agroalimentari, rurali ed ittici ed** assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario;

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

b) favorire lo sviluppo **delle potenzialità** dell'ambiente rurale sostenendo la multifunzionalità;

c) ammodernare le strutture produttive agricole e della trasformazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese, soddisfare la domanda dei mercati e assicurare la tutela dei consumatori;

d) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari;

e) favorire l'insediamento di giovani e **potenziare tutte le forme di** concentrazione dell'offerta, che non diano luogo a restrizioni illecite della concorrenza;

f) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore agricolo per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa.

Art. 4.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 3, il Governo si atterrà ai seguenti

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale **e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca;**

c) ammodernare le strutture produttive agricole, **della pesca e dell'acquacoltura, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti** al fine di sviluppare la competitività delle imprese **agricole ed agroalimentari**, soddisfare la domanda dei mercati ed assicurare la tutela dei consumatori;

d) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari **e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità;**

e) favorire l'insediamento **e la permanenza dei giovani e la** concentrazione dell'offerta **in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;**

f) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore agricolo, **della pesca e dell'acquacoltura**, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa.

g) favorire **la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale.**

Art. 8.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai principi e

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

principi e criteri direttivi, nonché ai principi e criteri contenuti nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli e riordino delle qualifiche soggettive anche attraverso l'introduzione di forme societarie specifiche;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari, gli ecosistemi fluviali, lacustri o marini;

c) definizione delle attività connesse, dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali;

d) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, anche riordinando le norme successorie relative ai fondi rustici e ai beni aziendali, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e l'accorpamento dei terreni agricoli, incentivando l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

criteri contenuti nel capo I e **nell'articolo 20, comma 5**, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli **e della pesca** e riordino delle qualifiche soggettive anche attraverso l'introduzione di forme societarie specifiche;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, **di acquacoltura** e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari, gli ecosistemi fluviali, lacustri, **salmastri** o marini **con equiparazione degli imprenditori dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli**;

c) definizione delle attività connesse **che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della medesima, sono** dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), i) e t);

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, anche riordinando le norme successorie relative ai fondi rustici e ai beni aziendali, favorendo la conservazione dell'unità aziendale **e della destinazione agricola dei terreni** e l'accorpamento dei terreni agricoli, incentivando l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria **attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice**;

f) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la Pubblica Amministrazione;

***f*) revisione della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, al fine di incrementare l'attività agrituristica e incentivare l'insediamento abitativo nelle zone rurali;**

g) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

h) razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli e alimentari a tutela della qualità dei prodotti;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

***g*) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;**

***h*) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;**

i) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extra-agricole **quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e siano complementari all'attività agricola principale** al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola, anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

soppressa

l) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, **acquacoltura e pesca** per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

***m*) incentivazione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base**, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, **della pesca** e alimentari a tutela della qualità dei prodotti;

***n*) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

i) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

l) definizione di strumenti finanziari innovativi e di servizi assicurativi al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione **dei rischi derivanti dal particolare processo produttivo e dai** rischi di mercato;

m) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta;

n) incentivazione, in coerenza con le politiche generali del lavoro, dello sviluppo occupazionale nel settore agricolo anche legato alla politica di valorizzazione della qualità;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

o) **promozione dell'etichettaggio dei prodotti agricoli, e in particolare di quelli animali, al fine di garantire la qualità dei prodotti e far conoscere l'origine della merce;**

p) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e **dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali**, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

q) **revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;**

r) **revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori;**

s) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e **di garanzia al credito** al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

t) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta **nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;**

u) **favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità;**

v) incentivazione, in coerenza con le politiche generali del lavoro, dello sviluppo occupazionale nel settore agricolo e **della pesca** anche legato alla politica di valorizzazione della qualità **dei prodotti alimentari e**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

o) introduzione di regole per il lavoro atipico e per quello occasionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della presente delega ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;

***p*) dismissione dei terreni appartenenti al patrimonio dello Stato suscettibili di utilizzazione agricola;**

q) estensione dell'ambito di operatività del Fondo per lo sviluppo in agricoltura di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

2. I testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

al miglioramento tecnologico e qualitativo dei processi produttivi;

***z*) incentivazione dell'imprenditoria giovanile;**

***aa*) introduzione di regole per l'aprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della presente delega ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;**

soppressa

***bb*) identica;**

***cc*) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;**

***dd*) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;**

***ee*) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7;**

***ff*) la definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

legge 8 marzo 1999, n. 50, comprendono anche i testi unici compilativi previsti nelle predette materie dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e le disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

Capo III
REGOLAZIONE DEL MERCATO
EDILIZIO

Art. 5.

(Fascicolo del fabbricato)

1. È istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo del fabbricato. Detto

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. I termini per l'emanazione dei testi unici di cui al comma 2 sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I testi unici di cui al comma 2 entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9

(Modifica al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215)

1. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal quinto comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelli contemplati nel piano di riordino di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria».

Capo stralciato ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento (v. atto Senato n. 4339-bis)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche.

2. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale relative all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

3. Alla compilazione del fascicolo del fabbricato provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.

4. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

*(Messa in sicurezza
del patrimonio edilizio)*

1. I comuni individuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree al cui interno sono compresi i fabbricati da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, attraverso la puntuale ricognizione del singolo fabbricato e del relativo stato di conservazione, nonché l'attuazione delle misure tese a favorirne la manutenzione programmata.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) particolari caratteristiche del sottosuolo;
- b) manifesta presenza di abusivismo edilizio;
- c) inclusione tra quelle assoggettate a vincoli derivanti da condizioni di fragilità;
- d) presenza di insediamenti definibili come centri storici.

3. In relazione a particolari situazioni territoriali, i comuni, al fine della individuazione delle aree di cui al comma 1, possono indicare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati alle lettere a), b), c), e d) del medesimo comma.

4. All'interno delle aree delimitate ai sensi dei commi 1 e 2, i comuni possono graduare l'obbligo di sottoporre a verifica gli edifici, tenendo conto anche dei seguenti caratteri:

- a) epoca di costruzione;
- b) sistema costruttivo;
- c) rilevanza di interventi di risanamento o ristrutturazione edilizia che abbiano comportato mutamento nella de-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stinazione d'uso ovvero siano stati oggetto di incremento di volumetria, superiore al 20 per cento, rispetto a quella originaria;

d) particolare consistenza in termini volumetrici o dimensionali.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli edifici ricadenti nel territorio nazionale, qualunque ne sia la destinazione funzionale, ad eccezione degli edifici aventi un numero di piani fuori terra non superiore a due. Sono escluse, altresì, dall'ambito di applicazione le costruzioni ad uso artigianale, commerciale o industriale aventi un'altezza non superiore a metri nove.

Art. 7.

(Termini di predisposizione del fascicolo del fabbricato)

1. Per gli edifici ricadenti nelle aree individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, il fascicolo del fabbricato è predisposto entro ventiquattro mesi dalla avvenuta individuazione delle aree.

2. Per gli edifici ricadenti in aree esondabili a rischio frana e, nei comuni classificati a rischio sismico, per quelli realizzati anteriormente al 1975, il fascicolo del fabbricato è comunque predisposto entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2, i comuni definiscono altresì, anche con riferimento alla data di ultimazione del fabbricato e ai caratteri di cui al comma 4 dell'articolo 6, le modalità di graduazione della predisposizione del fascicolo del fabbricato in modo che l'obbligo dell'adempimento venga esteso, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla totalità

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

degli edifici ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.

4. In caso di mancata adozione, da parte di singoli comuni, dei provvedimenti indicati all'articolo 6, per ciascun edificio ricadente all'interno dei comuni inadempienti il fascicolo del fabbricato è comunque predisposto entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Attestato di conformità e certificato di idoneità statico-funzionale)

1. Il professionista incaricato, all'atto di predisporre il fascicolo del fabbricato e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni:

a) attestazione di conformità alla originaria configurazione del fabbricato, nel caso che l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere come necessarie ulteriori verifiche;

b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'edificio in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile ovvero siano stati prescritti, in sede di redazione del fascicolo, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

2. Nell'impossibilità di immediato rilascio della attestazione di cui alla lettera a) del comma 1, il professionista incaricato

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

propone al proprietario o all'amministratore del condominio, in apposita relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da predisporre ovvero i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare, entro i successivi dodici mesi, l'idoneità, sia sotto il profilo statico che funzionale dell'edificio o l'adeguamento alla normativa vigente per quanto attiene l'impiantistica.

3. Copia conforme delle certificazioni di cui al comma 1, nonché della relazione di cui al comma 2, dovranno essere trasmesse, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio, al competente ufficio comunale entro i successivi sessanta giorni dall'acquisizione.

Art. 9.

*(Requisiti professionali
del tecnico incaricato)*

1. Il professionista incaricato dello svolgimento delle attività professionali derivanti dalla presente legge deve avere una anzianità di iscrizione, nel rispettivo albo professionale, non inferiore ad anni dieci.

Art. 10.

(Convenzioni nazionali)

1. In considerazione delle particolari finalità sociali della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca gli ordini ed i collegi dei professionisti abilitati alla redazione del fascicolo del fabbricato al fine di promuovere una convenzione nazionale per la definizione agevolata dei relativi compensi.

2. Con le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei lavori pubblici,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca le organizzazioni delle società di assicurazione e quelle della proprietà edilizia al fine di promuovere una convenzione nazionale che definisca premi assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del fascicolo di cui all'articolo 5.

Art. 11.

(Schema tipo del fascicolo del fabbricato)

1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.

Art. 12.

(Controllo)

1. È demandato ai comuni il controllo sugli adempimenti indicati negli articoli del presente capo e, a tal fine, gli stessi hanno la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PRIVATIZZAZIONI

Art. 13.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)

1. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PRIVATIZZAZIONI

Art. 10.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 333 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992)

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 **e alle concessioni di cui erano già titolari, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.**

Art. 11.

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente:

«3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TITOLO II
INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE DEI MERCATI

CAPO I

INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 14.

*(Modifiche ed integrazioni
alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)*

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.

2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: «, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda».

3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.

4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i li-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso».

TITOLO II
INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE DEI MERCATI

CAPO I

INTERVENTI A **TUTELA E** SOSTEGNO
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. **12.**

*(Modifiche ed integrazioni
alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)*

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

miti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie».

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo».

6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.

7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5».

8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 27

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

febbraio 1985, n. 49, così come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 13.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: «a responsabilità limitata e». Al terzo comma del medesimo articolo 3 è aggiunta la seguente lettera:

«*b-bis*) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, conferisca la maggioranza del capitale sociale e detenga la maggioranza negli organi deliberanti».

Art. 14.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992)

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *aa*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15

(Agevolazioni regionali)

1. Il comma *2-bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*2-bis.* Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera *b*) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Art. 16.

(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci)

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

nata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reinscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999.

Art. 17.

(Realizzazione di opere autostradali)

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, è autorizzata la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori purché rientranti nel piano triennale della viabilità, in deroga alla sospensione prevista dall'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

CAPO II

INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

Art. 15.

*(Misure di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese)*

1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: «enti pubblici,» sono inserite le seguenti: «da regioni nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome,».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: «e di *factoring*» sono sostituite dalle seguenti: «, di *factoring* e di *general trading*».

3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489».

4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

CAPO II

INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

Art. 18.

*(Misure di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

«1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. **I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.**».

4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in *franchising*. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini dell'intervento agevolativo, **nonché del rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore, a valere sul fondo di cui al presente comma.**

5. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 è aggiunto il seguente periodo: «La commissione definisce la quota delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, da destinare alla concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari del finanziamento nonché la percentuale di massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in *franchising*. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, **di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato** sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. **Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito *addendum* alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del Fondo stesso, sostenuti per la gestione degli interventi di cui al presente comma.**

5. **Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è inserito il seguente:**

«6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi *export* a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi *export*, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale può essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa **unitamente all'entità di un *plafond* annuo, calcolato sulle risorse di agevolazione complessivamente assegnate alla SIMEST Spa medesima, da destinare a integrazione delle disponibilità del citato fondo.**

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabiliti con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo.».

6. *Identico.*

7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi *export* a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi *export*, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale può essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.

8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO III

MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI

Art. 16.

(Contributo per l'acquisto di ricevitori - decodificatori)

1. Alle persone fisiche che acquistano un apparato ricevitore - decodificatore per la ricezione di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 150.000, sino a concorrenza di 50 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 120 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

CAPO III

MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI

Art. 19.

(Contributo per l'acquisto di ricevitori - decodificatori)

1. Alle persone fisiche, **ai pubblici esercizi ed agli alberghi** che acquistano un apparato ricevitore - decodificatore per la ricezione e **trasmissione di dati**, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, **nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda via Internet** è riconosciuto **per una sola volta** un contributo statale **fino a** lire 150.000, sino a concorrenza di 50 miliardi per l'anno 2000, 50 miliardi per l'anno 2001 e 120 miliardi per l'anno 2002. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari**, sono de-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

Art. 17.

(Contributi a favore delle emittenti televisive locali)

1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radio-televisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammmodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 177,8 miliardi nel 2000, in lire 178,8 miliardi nel 2001 ed in lire 107,8 miliardi nel 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

finite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

2. *Identico.*

Art. 20.

(Contributi a favore delle emittenti televisive locali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'onere derivante dal comma 1, **nel limite di** lire 177,8 miliardi nel 2000, in lire 178,8 miliardi nel 2001 ed in lire 107,8 miliardi nel 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI

Art. 18

*(Delega per il completamento della rete
interportuale nazionale)*

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti delegati emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI

Art. 21

*(Delega per il completamento della rete
interportuale nazionale)*

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, **senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione** entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura.

2. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni **legislative ivi richiamate, nonché le previsioni** concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

b) *identica*;

c) **definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;**

d) **rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;**

e) **completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;**

f) **privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.**

2. **A decorrere dalla data di** entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. **A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni ri-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Il decreto legislativo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Consiglio di Stato.

4. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.

6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

chiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

soppresso

3. Identico.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.

5. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 19.

(Norme applicative)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 22.

(Norme applicative)

Identico.

